



COMUNE di FORGARIA NEL FRIULI

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2006

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 1.....	5
<i>Oggetto</i>	5
ART. 2.....	5
<i>Competenze</i>	5
ART. 3.....	5
<i>Responsabilità</i>	5
ART. 4.....	5
<i>Servizi gratuiti e a pagamento</i>	5
ART. 5.....	6
<i>Atti a disposizione del pubblico</i>	6
CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	6
ART. 6.....	6
<i>Depositi di osservazione e obitori</i>	6
CAPO III FERETRI.....	6
ART. 7.....	6
<i>Deposito della salma nel feretro</i>	6
ART. 8.....	7
<i>Chiusura dei feretri</i>	7
ART. 9.....	7
<i>Caratteristiche dei feretri</i>	7
ART. 10.....	8
<i>Fornitura gratuita di feretri e trasporto</i>	8
ART. 11.....	8
<i>Piastrina di riconoscimento</i>	8
CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI.....	8
ART. 12.....	8
<i>Modalità del trasporto e percorso</i>	8
ART. 13.....	8
<i>Spese per i trasporti funebri</i>	8
ART. 14.....	9
<i>Orario dei trasporti</i>	9
ART. 15.....	9
<i>Norme generali per i trasporti</i>	9
ART. 16.....	9
<i>Trasferimento di salme in casi particolari</i>	9
ART. 17.....	9
<i>Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione</i>	9
ART. 18.....	9
<i>Trasporti in luogo diverso dal cimitero</i>	9
ART. 19.....	9
<i>Trasporti all'estero o dall'estero</i>	9
ART. 20.....	10
<i>Trasporto di ceneri o resti</i>	10
CAPO V RITI E COMMEMORAZIONI.....	10
ART. 21.....	10
<i>Riti religiosi</i>	10
ART. 22.....	10
<i>Riti funebri nei cimiteri e commemorazioni</i>	10
TITOLO II CIMITERI.....	10
CAPO I CIMITERI.....	10
ART. 23.....	10
<i>Elenco dei cimiteri comunali</i>	10
ART. 24.....	10
<i>Disposizioni generali – Vigilanza</i>	10
ART. 25.....	11
<i>Ammissione nel cimitero</i>	11

CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	11
ART. 26.....	11
<i>Disposizioni generali</i>	11
ART. 27.....	11
<i>Piano regolatore cimiteriale</i>	11
CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE	12
ART. 28.....	12
<i>Inumazione</i>	12
ART. 29.....	12
<i>Tumulazione</i>	12
ART. 30.....	13
<i>Tumulazione provvisoria</i>	13
CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	13
ART. 31.....	13
<i>Esumazioni ordinarie</i>	13
ART. 32.....	13
<i>Esumazioni straordinarie</i>	13
ART. 33.....	14
<i>Estumulazioni</i>	14
ART. 34.....	14
<i>Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento</i>	14
ART. 35.....	14
<i>Oggetti da recuperare</i>	14
ART. 36.....	15
<i>Disponibilità dei materiali</i>	15
CAPO V CREMAZIONE.....	15
ART. 37.....	15
<i>Crematorio</i>	15
ART. 38.....	15
<i>Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione</i>	15
ART. 39.....	15
<i>Urne cinerarie</i>	15
CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI	16
ART. 40.....	16
<i>Orario</i>	16
ART. 41.....	16
<i>Disciplina dell'ingresso</i>	16
ART. 42.....	16
<i>Divieti speciali</i>	16
ART. 43.....	16
<i>Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni</i>	16
ART. 44.....	17
<i>Fiori e piante ornamentali</i>	17
ART. 45.....	17
<i>Materiali ornamentali</i>	17
TITOLO III CONCESSIONI.....	17
CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	17
ART. 46.....	17
<i>Sepulture private</i>	17
ART. 47.....	18
<i>Durata delle concessioni</i>	18
ART. 48.....	18
<i>Modalità di concessione</i>	18
ART. 49.....	18
<i>Uso delle sepulture private</i>	18
ART. 50.....	19
<i>Manutenzione delle sepulture private</i>	19
CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	19
ART. 51.....	19
<i>Divisione, Subentri</i>	19
ART. 52.....	19

<i>Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni</i>	19
ART. 53.....	19
<i>Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione</i>	19
ART. 54.....	20
<i>Rinuncia a concessione della durata di 99 anni o perpetua</i>	20
CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	20
ART. 55.....	20
<i>Revoca della concessione</i>	20
ART. 56.....	20
<i>Decadenza della concessione</i>	20
ART. 57.....	21
<i>Estinzione della concessione</i>	21
TITOLO IV LAVORI E SERVIZI A CURA DI PRIVATI	21
CAPO I IMPRESE E LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI.....	21
ART. 58.....	21
<i>Accesso al cimitero</i>	21
ART. 59.....	21
<i>Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri</i>	21
ART. 60.....	22
<i>Responsabilità</i>	22
ART. 61.....	22
<i>Prescrizioni per l'esecuzione delle opere</i>	22
ART. 62.....	22
<i>Vigilanza</i>	22
ART. 63.....	22
<i>Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri</i>	22
CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	23
ART. 64.....	23
<i>Funzioni</i>	23
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	23
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE	23
ART. 65.....	23
<i>Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti</i>	23
ART. 66.....	23
<i>Mappa</i>	23
ART. 67.....	24
<i>Registri</i>	24
CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	24
ART. 68.....	24
<i>Efficacia delle disposizioni del regolamento</i>	24
ART. 69.....	24
<i>Cautele</i>	24
ART. 70.....	24
<i>Responsabile del servizio di polizia mortuaria</i>	24
ART. 71.....	25
<i>Concessioni pregresse</i>	25
ART. 72.....	25
<i>Sanzioni</i>	25

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi di polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal tit. V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda per i Servizi sanitari.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui al tit. V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero ed il trasporto delle salme accidentate;
 - d) la fornitura di feretro, il trasporto e l'inumazione in campo comune o la cremazione per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti o istituzioni che se ne facciano carico, secondo le modalità di cui al successivo art. 10;
 - e) la deposizione della ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto dell'organo comunale competente.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare, in forma gratuita o a tariffa agevolata.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio del servizio di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'orario di apertura e di chiusura dei cimiteri;
 - c) l'elenco dei campi soggetti a esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
3. La consultazione è soggetta al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero di Cornino.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

CAPO III

FERETRI

Art. 7

Deposito della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente organo dell'Azienda per i servizi sanitari detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8
Chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è eseguita a cura dell'impresa delle pompe funebri incaricata dai familiari del defunto, sotto la propria e diretta responsabilità, e sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'impresa, in particolare, deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9
Caratteristiche dei feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto e' per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas

della putrefazione. Sono altresì ammessi materiale diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri e trasporto

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 e il trasporto per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie indigenti o bisognose e quando non esistono familiari che siano tenuti al pagamento.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 e al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o per la cremazione in materiale refrattario, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. Il servizio di trasporto funebre delle salme, feti e parti di cadavere, deve essere eseguito con carri funebri chiusi aventi le caratteristiche tecniche e costruttive di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario e di urne cinerarie: in questi casi il trasporto può essere eseguito con vettura privata chiusa.
3. A richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o parte di esso, a piedi recando il feretro a spalla. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità conseguente al trasporto medesimo.
4. I trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale devono seguire la via più breve dal luogo in cui si trova il feretro a quello in cui deve arrivare, a richiesta motivata dei familiari il Sindaco può autorizzare che sia effettuato un percorso diverso.
5. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
6. Durante il percorso non sono consentite altre soste, salvo casi di forza maggiore. Il Sindaco, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari può autorizzare soste intermedie per prestare al defunto le onoranze funebri.

Art. 13

Spese per i trasporti funebri

1. Il trasporto delle salme, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 1, viene effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai familiari dei defunti e le relative spese rimangono a loro completo carico.

Art. 14
Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in orari stabiliti dal Comune.
2. Le imprese di pompe funebri comunicano con congruo anticipo il giorno e l'ora del trasporto funebre per assicurare gli adempimenti conseguenti.

Art. 15
Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dall'ulteriore documentazione in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Art. 16
Trasferimento di salme in casi particolari

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive, il competente responsabile dell'Azienda per i servizi sanitari prescrive le norme relative al trasporto della salma, alle onoranze o al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione

Art. 17
Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; all'autorizzazione al trasporto deve essere successivamente allegata la certificazione del Direttore Sanitario dell'Azienda per i servizi sanitari, o suo delegato, relativa alla verifica di cui all'art. 8.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune di destinazione della salma nonché ai comuni intermediari quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altri comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

Art. 18
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero e' autorizzato con Decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 19
Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 20
Trasporto di ceneri o resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 39.

CAPO V
RITI E COMMEMORAZIONI

Art. 21
Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni stabilite dal presente regolamento.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa. In casi particolari la salma può sostare nel luogo di culto per un tempo superiore previa autorizzazione del Comune.

Art. 22
Riti funebri nei cimiteri e commemorazioni

1. Nei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri e di commemorazioni per singoli o per la collettività dei defunti.

TITOLO II
Cimiteri

CAPO I
CIMITERI

Art. 23
Elenco dei cimiteri comunali

1. Il Comune provvede al seppellimento nei cimiteri di:

- Forgaria capoluogo
- Cornino
- Flagogna
- San Rocco (cimitero nuovo)

CIMITERI DISMESSI

- San Rocco (cimitero vecchio)
- Flagogna (cimitero area adiacente la Chiesa di S.Maria Maddalena)

Art. 24
Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente con proprio personale o con le forme di gestione previste dal tit. V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Al personale preposto al servizio sono riservate le operazioni di manutenzione poste a carico del Comune, di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, resti, ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 25

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme:

- a) di persone decedute nel territorio comunale qualunque ne sia stata, in vita, la residenza;
- b) di persone ovunque decedute e che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- c) di persone che non avevano in vita la residenza nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata;
- d) di persone che al momento della morte non avevano la residenza nel Comune ma che in passato, esse o i propri ascendenti, hanno avuto la residenza nel comune ovvero erano nate nel Comune.

2. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 26

Disposizioni generali

1. Nel cimitero vengono individuati i campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

2. Per i campi comuni le caratteristiche del suolo, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive per adulti e minori di 10 anni di età, devono essere conformi al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di cui al comma 1, nel cimitero possono prevedersi aree riservate a sepolture private individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti stabiliti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per le sepolture private di cui al terzo comma del presente articolo, il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le caratteristiche tecniche e strutturali in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente regolamento.

Art. 27

Piano regolatore cimiteriale

1. Il piano regolatore per l'utilizzo dei cimiteri comunali è quello risultante dagli allegati ai seguenti atti deliberativi:

- cimitero di Forgaria: deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 18.4.2001, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 2.10.2003;
- cimitero di Flagogna: deliberazione della Giunta Comunale n. 100 in data 25.2.1992;
- cimitero di Cornino: deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 5.7.1999;
- cimitero di San Rocco: deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 in data 30.9.1989.

2. Il piano regolatore di cui al comma uno è revisionato dal Comune ogni dieci anni per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture e recepire le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni. Per i cimiteri la cui deliberazione di approvazione del piano è stata adottata da oltre dieci anni, la revisione viene effettuata entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il piano di cui al secondo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti organi dell'Azienda per i servizi sanitari.

4. Nella revisione del piano si tiene conto:
- a) dell'andamento medio della mortalità nel Comune sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura recettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di ossari, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri e di eventuali richieste su diverse confessioni religiose;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
 - f) dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
5. Gli interventi previsti hanno lo scopo di adeguare le aree cimiteriali alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche e alla normativa relativa agli impianti tecnologici presenti.
6. Nel cimitero sono individuati spazi e zone costruite da destinare a:
- a) campi comune di inumazione;
 - b) campi per fosse a inumazione per sepolture private
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, familiare o per collettività;
 - d) tumulazioni individuali di costruzione comunale (loculi, ossari, nicchie cinerarie);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (tombe di famiglie);
 - f) cellette ossario
 - g) nicchie cinerarie
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune
 - j) servizi igienici per il pubblico.
7. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare da apposita planimetria.
8. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

CAPO III **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Art. 28 *Inumazione*

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni, le sepolture della durata di anni 10 dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore ad anni 10 effettuate in aree in concessione.
2. Relativamente all'inumazione si applicano le norme di cui agli articoli da 68 a 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 29 *Tumulazione*

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le salme.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. Relativamente alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive dei manufatti si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. In un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie.

Art. 30

Tumulazione provvisoria

1. E' consentita la tumulazione provvisoria di feretri, cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie, in appositi loculi o ossari di proprietà comunale nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono in concessione un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) in caso di mancanza di loculi, ossari o nicchie cinerarie in attesa della loro costruzione.

2. La tumulazione provvisoria viene autorizzata, a richiesta dei familiari del defunto, dal Comune, che ne determina la durata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori, comunque non superiore a tre anni.

3. La tumulazione provvisoria e' soggetta al pagamento del canone di utilizzo nonché delle operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva. Il canone di utilizzo e' calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al 30° giorno dal perfezionamento della pratica di estumulazione.

4. Qualora alla scadenza del periodo di cui al punto due non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, IL Comune provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, disporrà l'estumulazione del feretro e il suo collocamento in campo di inumazione comune.

5. La salma inumata ai sensi del precedente comma non potrà essere tumulata nel deposito provvisorio, ma solamente in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento della relativa tariffa.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni.

2. Le esumazioni ordinarie decennali sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, con esclusione dei mesi di luglio e agosto e dal 20 ottobre al 2 novembre, salvo particolari esigenze e previa autorizzazione del Sindaco.

3. E' compito dell'incaricato dal responsabile del servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

4. E' compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

5. Annualmente il responsabile del servizio curerà la stesura degli elenchi, distinti per cimiteri, con l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata l'esumazione ordinaria.

6. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e all'albo cimiteriale.

7. Le ossa raccolte nel corso delle esumazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in ossario o sepolture private, nel qual caso le ossa sono prima raccolte in cassette aventi le caratteristiche e con le modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 32

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:

- a) per provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- b) a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Comune, per il trasferimento in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero o per la cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Responsabile competente della locale Azienda per i servizi sanitari o suo delegato.
3. Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera b) del comma 1 si possono eseguire nel periodo dal mese di ottobre al mese di aprile.
4. Nel caso di persona morta per malattia infettiva, l'esumazione straordinaria è possibile trascorsi due anni dal decesso previo parere favorevole della competente Azienda per i servizi sanitari.

Art. 33
Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono **estumulazioni ordinarie** quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
3. Le **estumulazioni straordinarie** sono quelle eseguite:
 - su richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni a tempo determinato scadenti nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo articolo, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato dalla normativa in vigore.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Comune può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Per tutte le operazioni di estumulazione straordinaria è sempre richiesta, all'atto delle operazioni di estrazione, la presenza del competente responsabile dell'Azienda per i servizi sanitari.

Art. 34
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario, in loculo o tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
4. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le relative spese sono anticipate dal Comune, che ne chiederà il rimborso ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 35
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune che provvederà ad avvertire i familiari, ove noti della possibilità di reclamarli e a darne notizia a mezzo affissione all'Albo Comunale. Gli oggetti rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 36

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni, se non reclamati o rimossi direttamente dagli aventi diritto entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione ovvero all'atto dell'esecuzione delle operazioni, passano di proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le sepolture individuali possono essere nuovamente utilizzate o concesse.

2. Su richiesta degli interessati, il Comune può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà e recuperate direttamente nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono in proprietà al Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta concessi alla famiglia.

4. Le opere aventi valore artistico o storico quando pervenute in proprietà al Comune secondo il procedimento di cui ai commi precedenti, sono conservate all'interno del cimitero.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 37

Crematorio

1. Il Comune non dispone di un impianto di cremazione e si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 38

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le disposizioni ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Art. 39

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata in apposita nicchia od ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

3. Qualora la famiglia non provveda con alcuna delle predette forme, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI **POLIZIA DEI CIMITERI**

Art. 40

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Comune
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Comune da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 41

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - ai bambini di età inferiore agli anni 6 se non accompagnati da adulti;
 - ai reparti interessati ai lavori di esumazioni e dalle estumulazioni.
3. Per motivi di salute o età il Comune può autorizzare l'accesso al cimitero a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 42

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e la sua destinazione. In particolare e' vietato:
 - a) fumare, tenere comportamento chiassoso;
 - b) cantare e usare strumenti di diffusione sonora tranne che per le cerimonie autorizzate.
 - c) introdurre nel cimitero o entrarvi con biciclette, motoveicoli o veicoli non autorizzati;
 - d) introdurre oggetti indecorosi o animali ad esclusione dei cani per la guida dei ciechi;
 - e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - g) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, camminare fuori dagli appositi passaggi;
 - h) consumare cibi e bevande;
 - i) scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare qualsiasi tipo di attività commerciale, e chiedere elemosina o fare questue;
 - k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Comune e dei familiari interessati; è comunque sempre vietato filmare le operazioni relative alle esumazioni ordinarie o straordinarie;
 - l) eseguire lavori sulle sepolture senza l'autorizzazione del Comune;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni;
 - n) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei se non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Comune;
 - o) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Comune che la può concedere solo per la coltivazione di fiori ed arbusti purché questi siano ad essenze nane.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, ad eccezione delle attività di vendita di fiori, lumi, ecc.

Art. 43

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Comune sulla base dei criteri generali fissati con ordinanza del Sindaco.
2. Nel periodo intercorrente dalla sepoltura alla posa dei manufatti di cui al comma 1, i privati possono posare riquadri provvisori aventi le stesse dimensioni, costruiti in legno o altro materiale facilmente asportabile.
3. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto quali risultanti dagli atti dello stato civile e le rituali espressioni brevi.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare al Comune domanda di autorizzazione alla posa della lapide o del monumento corredata dal disegno o dal progetto delle opere e dal testo dell'epigrafe.
5. Il Comune autorizza la posa indicando, se del caso, le modificazioni da apportare in rispetto del presente regolamento.
6. L'installazione dei manufatti di cui al primo comma, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico dei privati.
7. In caso di incuria, abbandono o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e al presente regolamento.

Art. 44

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi avvizziti devono essere tolti a cura dei familiari. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Comune li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nelle sepolture a inumazione i privati possono piantare solamente arbusti nani di altezza massima di cm. 100.
3. In ogni cimitero il Comune provvede a periodici sfalci ed all'eliminazione delle erbe.

Art. 45

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri sono rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi ed ogni altro materiale che si trovi in stato di indecoroso degrado o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti alla loro destinazione. Sono ugualmente rimossi tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano le epigrafi in modo tale da renderne impossibile la lettura.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati previa diffida agli interessati se noti o previa pubblicazione all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio comunale per trenta giorni affinché siano ripristinate le condizioni di decoro.
3. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 36 in quanto applicabile.

TITOLO III

Concessioni

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 46

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti del piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario la cui costruzione grava sul concessionario dell'area.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: loculi, ossari, nicchie cinerarie.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito in tariffa.
6. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che regolano detti sistemi di sepoltura nonché le esumazioni e le estumulazioni.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile su un bene soggetto al regime del demanio comunale e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti di cui al presente articolo è regolata da apposito contratto stipulato in forma privata contenente:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- c) la durata;
- d) l'individuazione del concessionario e, nel caso di enti, del legale rappresentante;
- e) l'esplicita previsione degli aventi diritto alla sepoltura secondo quanto disposto dal successivo art. 49;
- f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 47

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato per i seguenti periodi:

- a) 99 anni per manufatti e aree destinate alla sepoltura individuale, per famiglia e collettività;
- b) 50 anni per i loculi, gli ossari ed i cinerari.

2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della stipulazione del contratto.

Art. 48

Modalità di concessione

1. Chi intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Comune indicando il cimitero e il tipo di concessione richiesta.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura individuale, per famiglie e collettività è data in ogni tempo osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

5. Per ciascun blocco di loculi di nuova costruzione, il Comune riserverà otto loculi per tumulazioni provvisorie.

Art. 49

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia (coniuge; discendenti e ascendenti in linea retta; collaterali ed affini fino al 6° grado) ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Può essere autorizzata, su richiesta motivata dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi.

3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini fino al sesto grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione. L'avvenuta autorizzazione deve essere adeguatamente documentata, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, concede il nulla osta. Analogamente si procede per dimostrare la condizione di convivente e di benemerito.

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto alla sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi esplicitati nel presente articolo.

6. Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto di uso della sepoltura, diritto non commerciabile né trasferibile o cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può, in ogni tempo, modificare o impiegare per le esigenze del cimitero.

Art. 50

Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti dagli stessi costruite o installate. Il Comune può obbligare il concessionario all'esecuzione di quegli interventi che si rendano necessari per il decoro, la sicurezza e l'igiene del manufatto o delle aree adiacenti.

2. Nelle sepolture costruite dal Comune questi provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti a esclusione della manutenzione di:

- a) parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b) eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) ordinaria pulizia;
- d) interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 51

Divisione, Subentri

1. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di Polizia Mortuaria entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione della titolarità della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

3. La famiglia viene considerata estinta quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 49, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per la cura e la manutenzione della sepoltura.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi trenta anni dall'ultimo seppellimento, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 52

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il concessionario può rinunciare al diritto di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma, resti mortali o ceneri o quando, essendo stata occupata, la salma, i resti o le ceneri siano trasferiti in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari a $1/(2 \times "N")$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 53

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. I concessionari o gli aventi titolo a concessione di aree alle sepolture individuali per famiglie o collettività, salvo i casi di decadenza, possono rinunciare alla concessione quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 54

Rinuncia a concessione della durata di 99 anni o perpetua

1. I concessionari o gli aventi titolo a concessione della durata di 99 anni o perpetua di aree o manufatti, possono rinunciare alla concessione a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 3 comma dell'art. 53.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 55

Revoca della concessione

1. Salvo quanto disposto dalla legge, è facoltà del Comune revocare gli atti di concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.
2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, agli aventi diritto viene concessa a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero in aree o in costruzioni indicate dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, deve essere data comunicazione al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per la durata di 60 giorni, indicando la giornata fissata per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 56

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 48;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La decadenza della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per 60 giorni all'Albo Pretorio del Comune e del cimitero.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario. Dispone, inoltre, la demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 57

Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che la richiesta di rinnovo sia pervenuta entro il termine perentorio di 120 giorni antecedenti la scadenza stessa, ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto dalla legge.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario Comune.

TITOLO IV

Lavori e servizi a cura di privati

CAPO I

IMPRESE E LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI

Art. 58

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi delle prestazioni di privati a loro scelta.

2. Dell'esecuzione dei lavori deve essere data comunicazione al Comune.

3. Per le semplici riparazioni, pulizia dei monumenti, posa dei copritomba è sufficiente il permesso del Responsabile del Servizio.

4. E' vietato alle imprese private svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e qualsiasi attività commerciale.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 42 e 43 del regolamento.

Art. 59

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I progetti di costruzione di sepolture private e le loro varianti essenziali debbono essere autorizzati dal Comune su conforme parere dell'Azienda per i servizi sanitari, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene quantificato il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa. Oltre tale numero possono essere autorizzati altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata rispettando le dimensioni e le distanze previste dagli articoli 72 e 73 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla o a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Art. 60
Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere da loro commissionate a terzi o eseguite direttamente per eventuali danni recati al Comune o a terzi.

2. Il Comune potrà richiedere il corrispettivo per eventuali consumi di acqua energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 61
Prescrizioni per l'esecuzione delle opere

1. L'orario di lavoro per le imprese operanti nel cimitero deve coincidere con quello di apertura con l'eccezione dei giorni festivi e del 2 novembre, durante i quali non è permesso eseguire lavori di alcun tipo.

2. Nella costruzione di sepolture private, l'impresa incaricata deve recintare l'area assegnata per evitare eventuali danni a cose o persone.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio.

5. I materiali di scavo ed i rifiuti devono essere di volta in volta trasportati nei luoghi di discarica o in quelli indicati dal Comune. In ogni caso l'impresa deve ripulire l'area e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 62
Vigilanza

1. Il Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Il responsabile del servizio può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o sollevare contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione.

Art. 63
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2. Il personale addetto è tenuto a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante che fuori l'orario di servizio;
- b) ricevere qualsiasi compenso in natura o in denaro, da parte del pubblico e delle ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattia connesse con l'attività svolta.

CAPO II
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 64
Funzioni

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto delle salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.
3. Alle imprese di cui al primo comma è fatto divieto:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o corruzione all'interno degli uffici, dei luoghi di cura o di degenza;
 - b) di sostare negli uffici comunali oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
Disposizioni varie e finali

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 65
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

1. All'interno dei cimiteri la giunta comunale con proprio motivato provvedimento, può disporre la tumulazione o l'inumazione gratuita di salme, ceneri o resti di cittadini che in vita si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. La gratuità si riferisce alla sola esenzione dall'applicazione delle tariffe stabilite per l'inumazione o la tumulazione della salma.

Art. 66
Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
5. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;

- d) gli estremi del titolo costitutivo la concessione;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 67

Registri

1. Il personale addetto redige, secondo le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.
3. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
4. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 51, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15.02.1980 e n. 15 del 8.5.1981 e il regolamento per la disciplina delle tombe di famiglia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 17.02.1984 cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 69

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 70

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento.

Art. 71
Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 68 le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata delle stesse, il regime indicato nell'atto di concessione.
2. Per le concessioni precedenti al 30 giugno 1943 (data di entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880), per le quali non sia rintracciabile presso il Comune il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*" quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. Il riconoscimento del diritto di cui al comma 2 del presente articolo avviene in via amministrativa. In tal caso la sussistenza del diritto viene provata con la presentazione del relativo contratto di concessione ovvero dell'atto amministrativo di concessione ovvero di una dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge, da cui risultino fatti, prove, parentele, affinità. La dichiarazione deve essere corredata da una attestazione di esistenza del diritto e dell'uso resa da almeno due persone ultracinquantenni non interessate alla concessione che dichiarano la conoscenza del diritto.
4. L'istruttoria di accertamento e la determinazione del riconoscimento del diritto è di competenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono rinunciare a tale diritto con la contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto.

Art. 72
Sanzioni

1. Ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento, ove non diversamente previsto, sarà punita a norma del "Regolamento comunale per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni regolamentari comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.6.2001 e successive modificazioni.